



TRIBUNALE DI TRENTO
Procedure concorsuali

Procedura di concordato preventivo n. 3 / 2020

Debitore: S.C.A. FALEGNAMERIA DI SCALET CLAUDIO E ALESSANDRO
S.N.C.

Decreto

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo iscritto
al n. 3 registro generale dell'anno 2020 di questo Tribunale
promosso da

S.C.A. FALEGNAMERIA DI SCALET CLAUDIO E ALESSANDRO S.N.C.

con l'avv. Fabrizio Marchionni;

DEBITORE - RICORRENTE

sentito il giudice relatore,

verificato:

- che in data 16 dicembre 2020 il debitore ha depositato, innanzi a questo Tribunale, domanda di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161 l. fall.;
- che con decreto del 7 gennaio 2021 di questo Tribunale il debitore è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo;
- che è stata tempestivamente depositata presso la cancelleria fallimentare del Tribunale la somma



cauzionale di cui all'art. 163, co. 2, n. 4) 1. fall. di euro 15.000,00;

- che il 27 agosto 2021 il commissario giudiziale ha depositato la sua relazione ai sensi dell'art. 172 1. fall., a seguito di un rinvio dell'adunanza dei creditori indotto dallo svolgimento di procedure competitive ai sensi dell'art. 163 bis 1. fall. e dalle conseguenti modifiche della proposta e del piano successivamente apportate dal debitore;
- che il 13 ottobre 2021 si è tenuta l'adunanza dei creditori, nel corso della quale non sono sorte contestazioni sui crediti;
- che, nell'adunanza, e a seguito di essa, si sono svolte e concluse le operazioni di voto ai sensi dell'art. 178 1. fall.;
- che, a seguito di ciò, questo Tribunale ha pronunciato decreto di fissazione dell'udienza ex art. 180 1. fall., il quale risulta notificato al commissario giudiziale, in assenza di creditori dissenzienti, come da documentazione di riscontro depositata in atti dal debitore;

riscontrata nei termini che precedono la regolarità della procedura;

rilevato che l'accordo concordatario:

- a) prevede una liquidazione dei beni del debitore;
- b) prevede il pagamento integrale delle spese di procedura e delle prededuzioni in generale, dei creditori privilegiati e di due creditori chirografari, e precisamente da due fornitori;
- c) prevede il pagamento parziale dell'unico creditore ipotecario Cassa rurale Dolomiti nei limiti della capienza del ricavato dalla vendita del bene in garanzia;



- d) prevede il pagamento al 30% del restante importo del credito ipotecario degradato a chirografo, del credito chirografario vantato da Cassa rurale Dolomiti e del credito chirografario vantato da Studio Orsega Associazione professionale;
- e) pronosticava un'esecuzione del piano concordatario entro il 30 settembre 2021, termine congruo rispetto alle prospettive di liquidazione realizzate mediante le procedure competitive, ma non più coerente con i tempi della procedura dettati dal rinvio dell'adunanza dei creditori, a sua volta indotta, come detto, dallo svolgimento delle procedure competitive ex art. 163 bis l. fall.; tale termine non è poi stato oggetto di modifica da parte del debitore; il commissario giudiziale ha prudenzialmente indicato la data del 31 dicembre 2023 per la completa esecuzione degli obblighi concordatari, tenuto conto dei tempi correlati alla procedura di rimborso del credito IVA, al netto delle compensazioni effettuabili in corso di procedura;

evidenziato che alla base della proposta di concordato ci sono alcuni accordi raggiunti dalla debitrice con i principali creditori, tutti condizionati alla definitiva omologazione del concordato, come meglio indicato a p. 27 e ss. della relazione ex art. 172 l. fall. del commissario giudiziale;

evidenziato in particolare che la proposta non prevede la suddivisione dei creditori in diverse classi, là dove il differenziato trattamento di taluni creditori chirografari è frutto degli accordi raggiunti dalla debitrice con taluni di essi, e precisamente con coloro che hanno accettato un pagamento parziale, mentre il piano prevede la soddisfazione integrale dei creditori con i quali non è stato raggiunto alcun specifico accordo;



rilevato che il concordato risulta approvato ai sensi dell'art. 177 l. fall., senza contestazione alcuna al riguardo;

rilevato che non sono state proposte opposizioni all'omologazione;

letto il motivato parere positivo espresso del commissario giudiziale ai sensi dell'art. 180, co. 2 l. fall., si osserva quanto segue.

In generale, la relazione del commissario giudiziale conferma il giudizio di fattibilità del piano già espresso dal professionista attestatore, in termini di soddisfazione piena dei creditori privilegiati e parziale dei creditori chirografari, sulla base dell'attivo realizzabile in termini monetari. Come già detto, il commissario giudiziale ritiene che tempistiche saranno più lunghe di quelle indicate dalla debitrice, indicando il termine ultimo del 31 dicembre 2023 così come dipendente dai tempi di rimborso del credito IVA.

I dati e le valutazioni forniti dal commissario costituiscono la principale e più importante fonte di informazione per i creditori, mettendo ciascuno di essi in condizioni di compiere le proprie valutazioni e, dunque, di esprimere un voto adeguatamente informato (a fronte di una diligente lettura della relazione del commissario e ferma l'autoresponsabilità di ciascuno di essi nell'approfondire i singoli aspetti).

Come noto, la convenienza economica del piano, dunque la sua fattibilità economica, sono profili sottratti al sindacato del giudice e lasciati alla libera valutazione dei creditori, secondo la giurisprudenza della suprema corte inaugurata con la nota decisione della Cass. SU n. 1521 del 2013, pacifico che la riforma ha voluto rendere più flessibile la procedura, dandole un'impronta marcatamente privatistica e dunque



valorizzando i profili negoziali dello strumento di soluzione della crisi di impresa.

Preme ricordare che, secondo la cit. sentenza delle SU, la fattibilità economica è inevitabilmente legata *"ad un giudizio prognostico, che fisiologicamente presenta margini di opinabilità ed implica possibilità di errore, che a sua volta si traduce in un fattori di rischio"*, essendo ragionevole ritenere che *"di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori, una volta che vi sia stata corretta informazione sul punto"* (v. cit. sent. SU, pp. 44, 45, e ancora cfr. p. 54; nello stesso senso cfr. Cass. 24970 del 2013, e così ancora Cass. 10788 del 2014, Cass. 11497 del 2014, Cass. 12549 del 2014), mentre resta al giudice la verifica *"della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati"*, ove *"di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta"* (questa la lucida sintesi di Cass. n. 24970 del 2013 cit.).

Resta dunque intangibile la volontà della maggioranza dei creditori formatasi nei termini di legge, e precluso a questo giudice il vaglio sulla convenienza della proposta rispetto alle alternative praticabili (in primo luogo, il fallimento), in assenza, come già anticipato, di opposizioni qualificate, ai sensi dell'art. 180, 4 comma 1. fall..

Per il resto, questo collegio non rileva profili di incompatibilità del piano con norme inderogabili, né aspetti - rilevabili prima facie, magari per illogicità o palese intrinseca incongruenza dei dati riportati dal debitore - di manifesta irrealizzabilità della proposta o inettitudine del piano a perseguire gli obiettivi prefissati (cfr. per tutte, da ultimo, Cass. n. 11216 del 2021).



E' appena il caso di osservare che nulla v'è da rilevare in ordine agli accordi raggiunti dalla debitrice con taluni creditori a margine della proposta e del piano, di cui s'è detto sopra, essendo frutto di volontà negoziale delle parti - e segnatamente di parziale rinuncia da parte di quei creditori che accettano un pagamento ridotto - che non incide sul principio di parità di trattamento, né altera l'ordine delle cause legittime di prelazione (art. 2741 c.c.), tenuto conto che la proposta prevede l'integrale soddisfacimento dei creditori chirografari nei confronti dei quali non è stato raggiunto alcun accordo.

Quanto alle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, oggetto di costante verifica, non sono emersi nel corso della procedura elementi nuovi che comportino una diversa valutazione di questo giudice rispetto a quella già compiuta in sede di ammissione del debitore alla procedura.

Il concordato può dunque essere omologato.

Deve essere nominato un liquidatore, ai sensi dell'art. 182, co. 1 l. fall., che va individuato nel dott. Tommaso Gabrielli, indicato dal debitore nella proposta concordataria (cfr. Cass. n. 15699 del 2011), e che ha accettato una predeterminazione del suo compenso, elemento che concorre a garantire il rispetto del piano concordatario, specialmente sotto il profilo della percentuale da assicurare ai creditori chirografari.

Nulla sulle spese, non essendovi opposizioni.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella riportata composizione, visti gli artt. 180 e 182 l. fall.:



- 1) omologa il concordato preventivo di cui alla proposta di S.C.A. FALEGNAMERIA DI SCALET CLAUDIO E ALESSANDRO S.N.C.;
- 2) nomina liquidatore giudiziale il dott. Tommaso Gabrielli;
- 3) assegna al commissario giudiziale termine di giorni dieci per depositare un elenco dei creditori disposti a comporre il comitato dei creditori, e delega la nomina dei componenti del comitato stesso al giudice delegato;
- 4) stabilisce, quanto alle modalità di liquidazione, che:
 - a. il liquidatore procede secondo il piano omologato, provvede alle vendite tramite procedure competitive, anche ai sensi dell'art. 163 bis l. fall., ove non diversamente stabilito, previo parere del comitato dei creditori, del debitore e del commissario giudiziale;
 - b. il liquidatore può compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ed in particolare stare in giudizio, incaricare professionisti e altri ausiliari, previo parere del comitato dei creditori, del debitore e del commissario giudiziale;
 - c. il liquidatore versa le somme ricavate su un conto corrente bancario intestato alla procedura;
 - d. ogni prelievo è previamente sottoposto al commissario giudiziale, che vi appone il proprio visto;
 - e. il liquidatore redige e invia al debitore e al commissario giudiziale, con cadenza semestrale a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento, un rapporto riepilogativo dell'attività compiuta corredato dell'estratto del conto corrente; il commissario giudiziale a sua volta provvede a inoltrare il rapporto al comitato dei creditori, ai creditori e al giudice delegato, unitamente alle sue osservazioni;



- f. al termine delle operazioni, il liquidatore redige il conto della gestione, e lo invia al debitore e al commissario giudiziale, il quale a sua volta provvede a inoltrare il conto al comitato dei creditori, ai creditori e al giudice delegato, unitamente alle sue osservazioni;
- g. il liquidatore deve riferire tempestivamente al commissario giudiziale e al comitato dei creditori il verificarsi di qualsiasi circostanza che possa determinare l'impossibilità o la manifesta improbabilità di addivenire alla piena attuazione del piano concordatario;
- h. il liquidatore provvede a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori con scadenze e modalità analoghe a quelle di cui agli artt. 110 s.s. l. fall.; i progetti di ripartizione sono previamente sottoposti all'esame del commissario giudiziale, e successivamente comunicati dal liquidatore ai creditori, avvertendoli della possibilità di muovere contestazioni entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione; in assenza di contestazioni, il liquidatore provvede al pagamento delle somme mediante bonifico bancario o assegno circolare; le eventuali contestazioni sono sottoposte al giudice delegato, accompagnate dal parere del commissario giudiziale;
- i. il liquidatore accantona le somme necessarie per il pagamento delle spese della procedura, là dove le stesse non trovino copertura nel deposito cauzionale;
- j. le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili restano depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura



sino al riparto finale; in sede di riparto finale, possono essere svincolate secondo l'ordine del giudice delegato;

k. il giudice delegato adotta i provvedimenti necessari a risolvere ogni questione che dovesse sorgere nel corso della procedura, e dirime i conflitti fra gli organi della procedura, ovvero fra questi e il debitore;

manda alla cancelleria per gli adempimenti ex artt. 180, co. 5 e 17 l. fall., con comunicazione a S.C.A. FALEGNAMERIA DI SCALET CLAUDIO E ALESSANDRO S.N.C. e al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori e al liquidatore giudiziale, nonché con notifica al pubblico ministero in sede e con annotazione presso il registro delle imprese.

Trento, 29 marzo 2022

Il presidente
Renata Fermanelli

